Cassazione civile sez. II, 12/11/2024, n.29129

Fatto FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5-5-2003 (*omissis*) nella qualità di amministratore del Condominio (*omissis*) e di procuratore di (*omissis*) ha convenuto avanti il Tribunale di Sala Consilina (*omissis*), esponendo che, a seguito del terremoto del 1980 che aveva gravemente danneggiato lâ??abitazione di (*omissis*) e altri immobili di un comparto sito in Largo (Omissis), il Comune di A delegato dai proprietari aveva incaricato lâ??arch. (*omissis*) della progettazione dei lavori di ripristino degli edifici al fine dellâ??erogazione delle provvidenze statali ex lege 219/1981:

predisposta e approvata anche perizia di variante, dopo lâ??ultimazione dei lavori, il progettista aveva presentato una parcella difforme allâ??attività effettivamente svolta e contenente importi non dovuti; quindi ha chiesto che fosse dichiarata non dovuta la somma richiesta dal convenuto.

Il convenuto *(omissis)* in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento della somma di Euro 45.235,00 e con sentenza n. 425/2011 del 22-6-2011 il Tribunale di Sala Consilina ha dichiarato non dovuta al convenuto la somma di Euro 45.235,00 oggetto della domanda riconvenzionale.

- **2.** (*omissis*) ha proposto appello avverso la sentenza, riproponendo la domanda rigettata da giudice di primo grado.
- Si Ã" costituito (*omissis*) chiedendo il rigetto dellâ??appello e con ordinanza 4-4-2013 la Corte dâ??Appello di Salerno ha disposto la rinnovazione della notificazione dellâ??appello al Condominio in persona del nuovo amministratore, essendo risultato lâ??amministratore precedente deceduto. Con successiva ordinanza 1-4-2014 la Corte ha rigettato lâ??istanza di fissazione di nuovo termine per la rinnovazione della notificazione ai proprietari dei singoli immobili, formulata dallâ??appellante deducendo lâ??estinzione del condominio;

ci \tilde{A}^2 per il fatto che lâ??appellante non aveva dedotto anche che lâ??estinzione del Condominio si fosse verificata in modo $\cos \tilde{A}$ repentino da non consentirgli la notifica nei confronti dei singoli proprietari. Proseguita perci \tilde{A}^2 la causa soltanto nei confronti di Ca.Ni., la Corte dâ??Appello di Salerno lâ??ha decisa con sentenza n. 648/2019 depositata il 9-5-2019.

La sentenza ha dichiarato inammissibile lâ??appello, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio fissato per la rinnovazione della notificazione nei confronti del Condominio nel frattempo estinto, dopo avere escluso che sussistessero le condizioni per disporre lâ??integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli proprietari. Ha dichiarato che il convenuto appellante aveva proposto la sua domanda riconvenzionale non in via alternativa o solidale nei confronti dei due attori, ma solo nei confronti del Condominio; ha aggiunto che non era stata proposta domanda riconvenzionale nei confronti di (omissis) volta a ottenere il pagamento del compenso

limitatamente alla sua quota.

3. Avverso la sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

(omissis) nella qualitA di procuratore generale di (omissis) ha resistito con controricorso.

Il ricorso Ã" stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e allâ??esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dellâ??ordinanza.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Lâ??unico motivo Ã" rubricato â??violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,115,345 c.p.c. e 2909 c.c. â?? nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. â?? vizio di motivazione ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.â?• e con esso il ricorrente evidenzia, richiamando testualmente il contenuto della sua comparsa di risposta e degli atti successivi, che aveva chiesto la condanna dellâ??attore â??nella spiegata qualità â?•, e perciò sia quale amministratore del Condominio sia quale procuratore generale di (*omissis*), al pagamento del compenso professionale per lâ??attività svolta.

Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere arbitrariamente che la domanda riconvenzionale fosse stata proposta soltanto nei confronti del Condominio, abbia violato il principio della domanda e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché il principio tantum devolutum quantum appellatum, e abbia omesso anche di considerare lâ??effettiva finalità dellâ??attore in riconvenzionale; la finalità era quella di resistere alla domanda proposta dellâ??attore, nella qualità di amministratore del Condominio e di procuratore speciale di *(omissis)*, di accertamento negativo del credito, accertandone lâ??esistenza e nel contempo ottenendo la condanna al pagamento da parte dei due attori.

Aggiunge che neppure *(omissis)*, costituito in proprio nel corso del giudizio di primo grado dopo il decesso del suo procuratore speciale, aveva mai eccepito una sua estraneità alla domanda riconvenzionale di *(omissis)*, con conseguente violazione dellâ??art. 115 cod. proc. civ. e ulteriore violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ. Rileva che anche il Tribunale aveva recepito che la domanda era formulata sia nei confronti del Condominio sia nei confronti di *(omissis)*, in quanto lâ??aveva rigettata nel merito e non perché non fosse stata proposta contro *(omissis)*.

2. Il motivo Ã" ammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, seppure lâ??individuazione e lâ??interpretazione del contenuto della domanda siano attività riservate al giudice di merito, si tratta di attività sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., qualora lâ??inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente allâ??individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. Sez. 5 6-11-2023n. 30770 Rv. 669718-01, Cass. Sez. 3 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01, Cass. Sez. L 5-2-2004 n.

2148 Rv. 569894-01).

Il motivo \tilde{A} " ammissibile altres \tilde{A} ¬ in quanto rispettoso della previsione della??art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., facendo il ricorso specifico riferimento al contenuto degli atti processuali nei quali il convenuto aveva proposto la sua domanda riconvenzionale, $\cos \tilde{A}$ ¬ da consentire alla Corte di procedere alla??esame diretto degli atti e verificare la??esattezza delle allegazioni del ricorrente sul punto.

2.1. Il motivo Ã" fondato, perché sussiste nella sentenza impugnata lâ??error in procedendo consistito nellâ??avere dichiarato inammissibile lâ??impugnazione ex art. 331 co. 2 cod. proc. civ.

Si premette che Ã" insita nella sentenza impugnata la contraddizione di ritenere che ricorressero i presupposti per applicare lâ??art. 331 co. 2 cod. proc. civ. e di ritenere, nel contempo, che la domanda non fosse stata proposta nei confronti della parte costituita; ciò avrebbe escluso in radice il ricorrere dei presupposti per la fissazione di termine per lâ??integrazione del contraddittorio ex art. 331 co. 1 cod. proc. civ. perché, per potersi configurare integrazione del contraddittorio, occorre lâ??inscindibilità della causa e la notifica dellâ??appello almeno nei confronti di una giusta parte.

In disparte tale rilievo, risulta essenziale considerare che sul dato di fatto dellâ??estinzione del condominio si Ã" formato il giudicato interno, in quanto il relativo accertamento eseguito dalla Corte dâ??Appello -seppure non accompagnato dallâ??individuazione della causa di tale estinzione â?? non Ã" stato oggetto di impugnazione; risulta altresì essenziale considerare che (omissis), attore in primo grado e appellato costituito, era stato uno dei condòmini. Per questo, egli era legittimato passivo in qualità di parte del rapporto obbligatorio dedotto in causa, non in ragione e alla condizione di una espressa formulazione della domanda nei suoi confronti, come ritenuto dalle parti e dalla sentenza impugnata, ma per il fatto che la domanda di condanna proposta nei confronti del condominio Ã" per definizione domanda anche nei confronti dei condòmini, non essendo condominio e condòmino soggetti terzi tra loro; in proposito, basti richiamare il principio secondo il quale il condominio ha peculiare natura di ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dallâ??amministratore (Cass. Sez. 6-2 19-11-2021n. 35576 Rv. 662900-01, Cass. Sez. U 18-4-2019 n. 10934 Rv. 653787-01).

Ne consegue che (omissis) \tilde{A} " rimasto passivamente legittimato in riferimento alla domanda proposta dal professionista per lâ??attivit \tilde{A} svolta a favore del condominio anche a seguito dellâ??estinzione del condominio, in quanto lâ??estinzione del condominio ha fatto venire meno lâ??ente di gestione e perci \tilde{A}^2 la gestione del rapporto obbligatorio da parte dellâ??amministratore condominiale, ma non ha comportato il venire meno della titolarit \tilde{A} passiva del rapporto obbligatorio in capo ai soggetti gi \tilde{A} componenti del condominio.

Quindi, poiché era parte costituita in giudizio uno dei soggetti già componenti del condominio, la Corte dâ??Appello non avrebbe potuto dichiarare lâ??inammissibilità dellâ??appello, ma avrebbe dovuto considerare che la domanda di condanna formulata dal terzo che assumeva di essere titolare di un diritto di credito riferito al rapporto di condominio non comportava né litisconsorzio necessario passivo né litisconsorzio processuale tra tutti i soggetti già componenti del condominio. Infatti, il litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini sussiste esclusivamente nel caso di azioni che investono un rapporto giuridico unico e inscindibile, finalizzate allâ??adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione (Cass. Sez. 2 4-2-3021 n. 2634 Rv. 660246-01); invece, la proposizione di domanda intesa a ottenere da più coobbligati, anche in via solidale, lâ??adempimento della prestazione pecuniaria comune comporta situazione riconducibile al litisconsorzio facoltativo, che sussiste di regola quando si agisce verso più coobbligati a una prestazione da eseguirsi solidalmente (Cass. Sez. 3 10-5-2011 n. 10208 Rv. 618211-01).

Pertanto, il processo avrebbe dovuto proseguire avanti la Corte dâ?? Appello, in quanto legittimamente instaurato nei confronti di (omissis), che ne era parte sin dal primo grado.

3. Per queste ragioni si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Salerno. Essendo il rinvio restitutorio (per essersi la sentenza impugnata limitata a una pronuncia meramente processuale, senza entrare nel merito), resta impregiudicata ogni altra valutazione, ad opera del giudice di rinvio, inerente allâ??esistenza e alla misura dellâ??obbligazione in capo a *(omissis)*.

Il giudice del rinvio statuir \tilde{A} anche sulle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dâ??Appello di Salerno in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 15 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2024.

Campi meta

Massima: Il litisconsorzio necessario tra tutti i cond \tilde{A}^2 mini sussiste esclusivamente nel caso di azioni che investono un rapporto giuridico unico e inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione; invece, la proposizione di domanda intesa a ottenere da pi \tilde{A}^1 coobbligati, anche in via solidale, l'adempimento della prestazione pecuniaria comune comporta situazione riconducibile al litisconsorzio facoltativo, che sussiste di regola quando si agisce verso pi \tilde{A}^1 coobbligati a una prestazione da eseguirsi solidalmente. Supporto Alla Lettura:

LITISCONSORZIO

Il litisconsorzio \tilde{A} " un istituto in base al quale in un processo figurano pi \tilde{A}^1 parti rispetto alle due essenziali, in particolare, più attori (litisconsorzio attivo), più convenuti (litisconsorzio passivo), $pi\tilde{A}^1$ attori e $pi\tilde{A}^1$ convenuti (litisconsorzio misto). Si distinguono due tipologie di litisconsorzio: -litisconsorzio facoltativo: consente la trattazione in un unico processo di cause tra parti diverse che condividano lo stesso oggetto o lo stesso titolo o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche. La trattazione unitaria delle cause risponde ad esigenze di mera opportunit \tilde{A} , non \tilde{A} un obbligo, al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Art. 103 cpc: â??Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per lâ??oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice pu \tilde{A}^2 disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi \tilde{A} " istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe pi \tilde{A}^I gravoso il processo, e pu \tilde{A}^2 rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenzaâ?? -litisconsorzio necessario: caratterizzato dalla presenza obbligatoria di più parti in un processo quando la decisione finale del giudice puÃ² produrre effetti giuridici soltanto se tutte le parti interessate sono coinvolte nel procedimento. Tale istituto risponde allâ?? esigenza di garantire che il giudizio sia equo e completo, evitando decisioni parziali o inefficaci che potrebbero pregiudicare i diritti di una delle parti coinvolte. Art. 102 cpc: \hat{a} ?? Se la decisione non pu \tilde{A}^2 pronunciarsi che in confronto di $pi\tilde{A}^{I}$ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo $\tilde{A}^{..}$ promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina lâ??integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilitoâ??